

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2022)**

L'anno duemilaventidue, il giorno di martedì ventisei del mese di luglio, alle ore 11.08 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *gli Assessori D'Amato, Di Berardino, Orneli e Valeriani.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Alessandri, Lombardi e Onorati.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Corrado e Troncarelli.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

L'Assessore Onorati interrompe il collegamento in videoconferenza e, contestualmente, entra nell'Aula.

(O M I S S I S)

Esce dall'Aula l'Assessore Di Berardino.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 645

Oggetto: Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo in favore del Comune di Roma per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio di Roma Capitale. Proroga al 31/12/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.r. n. 11/2020;

VISTA la Legge Regionale del 20 dicembre 2021, n. 19, concernente “Disposizioni per l'adeguamento della normativa e del bilancio regionale al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020”;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n.20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 14 giugno 2022, n. 437;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la circolare del Direttore Generale n. 262407 del 16 marzo 2022, concernente “Indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024”;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “Disciplina regionale per la gestione dei rifiuti” e successive modifiche e integrazioni;

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione, tra cui accordi volontari, contratti di programma, protocolli d’intesa;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione e ecodesign);
- riutilizzo;
- riciclo sottoforma di materia;
- recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;
- smaltimento in discarica;

VISTA la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTA la direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

VISTA la direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni concernente “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare:

- l’art. 178, comma 1, in base al quale “*La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, ((nel rispetto del principio di concorrenza)) nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.*”;
- l’art. 182, comma 3, che sancisce il divieto di “*smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano*”;

- l'art. 182 -bis, comma 1, in base al quale *“Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”*;

VISTO il Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 27/1998, con deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4;

VISTA la D.G.R. n. 73 del 15.06.2013 recante *“Approvazione schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale”*;

PREMESSO che:

- con D.G.R. Lazio n. 546 del 05/8/2014 e con D.G.R. Abruzzo n. 607 del 26/9/2014 è stato approvato lo Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale;
- in data 16/10/2014 il medesimo accordo è stato sottoscritto dai Presidenti delle Regioni interessate;
- il citato accordo definisce gli ambiti di applicazione, la durata, i quantitativi assentiti, le modalità di comunicazione e i compiti di controllo;
- con Determinazione n. G17339 del 02/12/2014 si è preso atto del citato Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale;
- con Determinazione G08984 del 17/07/2015 è stata approvata la modifica al limite massimo giornaliero (già stabilito in 110 t) dei conferimenti presso l'impianto t/anno previsto, portandolo al valore medio giornaliero di 180 t, nel rispetto dello schema di Accordo sottoscritto tra le parti il 16/10/2014;
- con Deliberazione n. 653 del 25/11/2015 la Giunta Regionale del Lazio e con Deliberazione n. 829 del 13/10/2015 la Giunta Regionale dell'Abruzzo hanno assentito alla prosecuzione, delle attività di conferimento dei rifiuti, per i quantitativi annui previsti, presso l'impianto ACIAM S.p.A. di Aielli (AQ), disponendo di prorogare il termine di scadenza fissato dall'accordo al 16/10/2015, per un ulteriore anno, sino al 16/10/2016;
- con Deliberazioni n. 597 del 14/10/2016, n. 626 del 10/10/2017, n. 875 del 28/12/2018, n. 1016 del 27/12/2019 l'accordo è stato esteso fino al 31/12/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1066 del 30/12/2020 recante disposizioni per la proroga dell'accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo in favore del Comune di Roma per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio di Roma Capitale per l'anno 2021, come rettificata con la successiva D.G.R. n. 269 del 18/05/2021;

PRESO ATTO che nello specifico veniva prorogato senza soluzione di continuità, sino al 31/12/2021, il termine dell'accordo con la Regione Abruzzo per il trattamento dei rifiuti urbani

indifferenziati (EER 20 03 01), prodotti da Roma Capitale, secondo i termini e le condizioni gestionali in essere, presso l'impianto TMB di titolarità dell'ACIAM Spa, ubicato in località "La Stanga" nel Comune di Aielli (AQ) e presso l'impianto TMB della DECO Spa ubicato in località "Casoni" (CH), a seguito di intese intercorse e dell'accertata disponibilità e compatibilità delle potenzialità quantitative complessive (80.000 t), come da seguente tabella:

TITOLARI	LOCALITA' IMPIANTO	AUTORIZZAZIONE	OPERAZIONI (All. B/C - Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.)**	QUANTITA' RIFIUTI* EER 20 03 01 t/g	QUANTITA' RIFIUTI t/2021
ACIAM Spa	Aielli (La Stanga)	AIA n. 14/10 del 31.12.2010 s.m.i.	D 8 - D9 - R10	100	max 10.000
DECO Spa	Chieti (Casoni)	AIA n. 145/146 del 22.10.2009 s.m.i.	D 8 - D9 - R3 - R10	100	max 70.000

* Le quantità giornaliere possono variare a seguito di esigenze di conferimento e disponibilità impiantistiche. ** Opzioni gestionali possibili anche in relazione agli impianti di conferimento finale individuati ed autorizzazioni regionali in possesso.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32 del 02/02/2022 con la quale è stato prorogato senza soluzione di continuità fino al 31/07/2022, l'accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo, sulla base delle prescrizioni contenute nella D.G.R. Abruzzo n.20 del 25/01/2022, per il conferimento ed il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) prodotti da Roma Capitale presso gli impianti di trattamento abruzzesi, ACIAM Spa, ubicato in località "La Stanga" nel Comune di Aielli (AQ) e DECO Spa ubicato in località "Casoni" (CH), secondo il seguente prospetto riepilogativo:

Tab. 1 – Dati generali impiantistica e conferimenti dei Rifiuti Urbani Indifferenziati. RUI (EER 20 03 01).

TITOLARI	LOCALITA' IMPIANTO	AUTORIZZAZIONE	OPERAZIONI (All. B/C - Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.)**	QUANTITA' RIFIUTI* EER 20 03 01 t/g	QUANTITA' RIFIUTI t/2022
ACIAM Spa	Aielli (La Stanga)	AIA n. DPC026/108 del 23/06/2020	D 8 - D9 - R3 - R13	100	max 3.000
DECO Spa	Chieti (Casoni)	AIA n. DPC026/237 del 13/11/2020	D 8 - R3	100	max 37.500

* Le quantità giornaliere possono variare a seguito di esigenze di conferimento e disponibilità impiantistiche.

** Opzioni gestionali possibili anche in relazione agli impianti di conferimento finale individuati ed autorizzazioni regionali in possesso.

ATTESO che la soc. AMA S.p.A. con la nota prot. n. 54668 del 08/06/2022, assunta al prot. reg. n. 564366 di pari data, ha richiesto la proroga dell'accordo sottoscritto con la Regione Abruzzo per ulteriori 5 mesi fino al 31/12/2022, per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 20 03 01) per una quantità programmata complessiva di 33.750 t, nello specifico per 2.500 ton presso l'impianto ACIAM S.p.A. 31.250 ton presso l'impianto DECO S.p.A. al fine di assicurare maggiore risposta al fabbisogno di trattamento di rifiuti urbani residui raccolti nel territorio di Roma Capitale;

CONSIDERATO che in data 15 giugno 2022, un grave incendio ha danneggiato e reso non più operativo l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) di proprietà della E.Giovi, denominato "Malagrotta 2" con capacità di trattamento autorizzata fino a 900 t/die;

ATTESO che la Regione Lazio, pur avendo raggiunto la autosufficienza in tema di impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio, ha subito nell'ultimi anni disagi dovuti anche a manutenzioni ovvero incidenti accorsi ad alcuni impianti, da ultimo il sopracitato grave incendio del 15 giugno u.s. avvenuto all'impianto TMB "Malagrotta 2", e pertanto occorre scongiurare il possibile verificarsi di criticità nella gestione dei rifiuti prodotti da Roma Capitale assicurando la continuità degli accordi con la Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. 600213 del 17/06/2022 è stata chiesta alla Regione Abruzzo la disponibilità per la proroga dell'accordo interregionale per ulteriori 5 mesi, fino al 31/12/2022, secondo le esigenze di trattamento rappresentate da AMA S.p.A. nella nota acquisita al prot. regionale 564366 del 08/07/2022;
- con nota acquisita al prot. n. 711944 del 19/07/2022, il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo ha richiesto agli impianti ACIAM S.p.a. e DECO S.p.a. di comunicare le proprie determinazioni, in relazione alle richieste di AMA S.p.a.;
- con note acquisite rispettivamente al prot. n. 0716264 del 20/07/2022 e al prot. n. 719512 del 21/07/2022, gli impianti DECO S.p.a. e ACIAM S.p.a. hanno confermato la propria disponibilità a proseguire fino al termine dell'anno il servizio di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01) prodotti da Roma Capitale, per l'intero quantitativo che la Regione Lazio ha richiesto di conferire pari a 31.250 ton presso l'impianto TMB DECO S.p.a., sito in Loc. Casoni di Chieti, e 2.500 ton presso l'impianto TMB ACIAM S.p.a. di Aielli (AQ);

VISTA la nota acquisita al prot. n. 726533 del 22/07/2022 con la quale la Regione Abruzzo comunica che è stata predisposta proposta di deliberazione che autorizza la proroga senza soluzione di continuità del conferimento e trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) prodotti da Roma Capitale, sino al 31/12/2022, per un quantitativo complessivo di 33.750 ton, di cui 2.500 ton presso l'impianto TMB di titolarità dell'ACIAM Spa, ubicato in località "La Stanga" nel Comune di Aielli (AQ) e per un quantitativo di 31.250 ton presso l'impianto TMB della DECO Spa ubicato in località "Casoni" (CH);

RITENUTO pertanto necessario approvare la proroga senza soluzione di continuità fino al 31/12/2022, dell'accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per le operazioni interregionali di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) prodotti nel territorio di Roma Capitale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano,

- di prorogare senza soluzione di continuità fino al 31/12/2022, l'accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo attualmente in essere, per il conferimento ed il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) prodotti da Roma Capitale per un quantitativo complessivo di 33.750 ton, di cui 2.500 ton presso l'impianto TMB di titolarità dell'ACIAM Spa, ubicato in località "La Stanga" nel Comune di Aielli (AQ) e per un quantitativo di 31.250 ton presso l'impianto TMB della DECO Spa ubicato in località "Casoni" (CH).

La presente deliberazione viene trasmessa al Presidente della Regione Abruzzo, al Sindaco di Roma Capitale, al Prefetto di Roma e alla società AMA S.p.a.

La presente deliberazione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Copia

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Massimiliano Valeriani)

Copia